

Spett.li

ENTI DI FORMAZIONE

Accreditati per l' "obbligo di istruzione"

Loro Sedi

Oggetto: **Assemblea Enti Accreditati per l' "obbligo di istruzione".
Esame bozza Legge "Istituzione del Sistema Regionale di Istruzione e
Formazione Professionale".**

Carissimi,

come già di vostra conoscenza, il 18 novembre scorso presso la sede dell'Assessorato alla Formazione Professionale si è tenuto l'incontro per il Tavolo Tecnico per l'offerta Formativa in Puglia, cui hanno preso parte i nostri delegati suor Angela Elicio, rappresentante FORMA Puglia, la dott.ssa Laura Ottaviano, rappresentante CENFOP Puglia, ed il dott. Massimo Avanzato, rappresentante degli Enti non iscritti.

Nello stesso incontro è stata consegnata la bozza della legge in elaborazione per la Istituzione del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale con l'intesa di trasmettere in Regione prima delle festività natalizie un nostro documento con proposte di integrazione e/o osservazioni.

Allo scopo di rispettare questo importante impegno ed elaborare un nostro documento di sintesi con la presente vi convoco per un incontro assembleare per il giorno **LUNEDI' 19 DICEMBRE 2011 alle ore 11,00**, presso la sede del CIFIR, piazzale Giulio Cesare, 13 - 70124 Bari.

Certi di una piena partecipazione ad un appuntamento così importante, allego nuovamente alla presente la bozza della Legge, con ulteriore preghiera di attento approfondimento.

Un cordiale saluto.

Bari, 8 dicembre 2011

IL PRESIDENTE FORMA PUGLIA



(P. Vincenzo Mero)

ISTITUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, nel quadro dei principi introdotti con legge costituzionale 18 ottobre 2001, recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*, nel rispetto dell'ordinamento nazionale vigente e nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, istituisce e disciplina il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale. Definisce, altresì, le funzioni e i compiti della Regione, delle Province e dei Soggetti che ne fanno parte.

2. Il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale, di seguito denominato "Sistema IeFP":

- assume i principi di cui agli art. 1 e 2 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15, recante *"Riordino della formazione professionale"*;
- si realizza nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53"*.

3. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e organizzazione del Sistema IeFP spettano alla Regione, che promuove anche le opportune forme di collaborazione fra le Istituzioni scolastiche e formative.

4. Nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, le Province concorrono alla programmazione territoriale dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi, a partire dai fabbisogni del mercato del lavoro.

Art. 2

Finalità del Sistema

1. Il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale assicura l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, si propone di elevare i livelli di conoscenza delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo contrastando la dispersione scolastica. Esso intende, altresì, fornire una risposta efficace ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.

2. Attraverso l'integrazione tra il Sistema dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale la Regione intende offrire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuna e ognuno.

Art. 3

Percorsi formativi e titoli di studio

1. Il Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale prevede percorsi formativi articolati nelle seguenti tipologie:

- a) percorsi di durata triennale, di almeno 2970 ore, che si concludono con il conseguimento di una Qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del Sistema;
- b) percorsi di durata quadriennale, di almeno 3960 ore, che si concludono con il conseguimento di un Diploma professionale.

2. Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del Sistema formativo regionale di cui alla legge regionale 7 agosto 2002, n.15, in modo da offrire allo studente una pluralità di scelte.

Art. 4

Soggetti del Sistema

1. Possono fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale le Istituzioni formative accreditate e gli Istituti professionali che, nell'esercizio della loro autonomia, hanno deliberato di realizzare i percorsi di qualifica triennale in regime di offerta sussidiaria integrativa, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale.

La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata, definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari per fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

Art. 5

Percorsi triennali di qualifica

1. Possono iscriversi a uno dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), gli studenti diplomati della scuola secondaria di I grado.

2. Allo scopo di assicurare il successo formativo di ogni studente e di affrontare in modo positivo le difficoltà che possono presentarsi fin dal primo anno di frequenza, le Istituzioni formative accreditate e gli Istituti professionali, ferma restando la loro autonomia, progettano e attuano i percorsi di cui al presente articolo in modo unitario e integrato.

3. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di dare attuazione alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, l'iscrizione e la frequenza al primo anno di uno dei percorsi di cui al comma 1 avvengono presso un istituto professionale che, nell'esercizio della propria autonomia, faccia parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

4. Nel corso del primo anno avranno particolare rilievo, ancorché non esclusivo, le azioni formative riguardanti le competenze di base e trasversali; ciò, allo scopo di consolidare ed elevare il livello culturale degli allievi, requisito fondamentale per conseguire una professionalità in grado di adattarsi ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi in atto. Nel corso degli anni successivi saranno progressivamente potenziati gli interventi di natura tecnico-professionale e l'attività di tirocinio.

5. Allo stesso scopo, nonché per mettere gli studenti in condizione di cambiare eventualmente le scelte effettuate, la Regione opera per garantire i passaggi da un percorso all'altro, da realizzare attraverso linee formative flessibili e ogni altra opportunità prevista dalle norme vigenti. Opera, altresì, per garantire organici raccordi fra i percorsi di istruzione e formazione professionale e i percorsi quinquennali degli Istituti professionali.

Art. 6

Percorsi quadriennali di diploma

In applicazione della disciplina nazionale, all'interno del Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale i percorsi triennali di cui al precedente art. 5 possono essere completati con un quarto anno per l'acquisizione di un Diploma che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore. I Diplomi conseguiti al termine dei percorsi del Sistema regionale di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale consentono di sostenere l'Esame di Stato per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale.

Art. 7

Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, nonché la vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, aggiorna annualmente l'Anagrafe regionale degli studenti.
2. Il processo di monitoraggio e valutazione sarà finalizzato alla raccolta di tutti gli elementi che consentano di verificare la congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, nonché di riconsiderare analiticamente l'intero processo, al fine di introdurre azioni di miglioramento, anche mediante la diffusione delle buone pratiche.
3. Le azioni di monitoraggio, che saranno effettuate dall'Osservatorio Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale, potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI, dell'ANSAS e dell'ISFOL, in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi, purché senza oneri a carico della Regione.
4. Senza escludere ulteriori indicatori che dovessero rivelarsi necessari e utili, saranno oggetto di monitoraggio e valutazione i seguenti dati:
 - l'indice di frequenza degli allievi;
 - la percentuale di conseguimento dei titoli;
 - i dati sulla ricaduta occupazionale dell'azione formativa a breve ed entro un anno dalla conclusione dell'intervento formativo;
 - i dati sui rientri nei percorsi formativi.
5. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sul Sistema regionale di istruzione e formazione professionale, con le attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati.

Art. 8

Standard formativi e criteri di certificazione

1. La Regione concorre, secondo le modalità adottate mediante Accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni, a norma del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla costruzione e all'aggiornamento periodico del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale.
2. Gli standard formativi minimi delle competenze di base e tecnico – professionali, da declinare in competenze, abilità e conoscenze, saranno debitamente certificati, ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea, in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).
3. La Regione si riserva comunque la possibilità di individuare ulteriori articolazioni e/o specificazioni dei titoli, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale.
4. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina nazionale in materia, approva procedure e modalità di certificazione dell'assolvimento del diritto – dovere d'istruzione.
5. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo.

Art. 9

Valutazione degli studenti

1. In riferimento all'art. 20 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la valutazione periodica e annuale degli studenti viene effettuata collegialmente dai docenti e dagli esperti, appartenenti agli

Istituti professionali e alle Istituzioni formative accreditate, che operano nei percorsi di cui al precedente art. 3.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata dei percorsi.

3. Agli studenti viene rilasciata la certificazione periodica e annuale dei risultati raggiunti in merito alle competenze di base e trasversali, da declinare come previsto al precedente art. 8, comma 2. Le competenze certificate vengono registrate, altresì, nel *Libretto formativo del cittadino* di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 10

Formazione del personale

1. La Regione, sentiti i soggetti di cui al precedente art. 4, può promuovere un'azione di formazione del personale coinvolto nel Sistema regionale di istruzione e formazione professionale. Tale formazione potrà avere luogo anche in maniera congiunta tra i docenti provenienti dal sistema dell'istruzione e quelli provenienti dal sistema della formazione professionale, per riallineare le rispettive professionalità, in funzione delle metodologie didattiche necessarie nei percorsi di cui al precedente art. 3.

Art. 11

Orientamento

1. La Regione considera l'orientamento uno strumento privilegiato per la lotta alla dispersione e per l'inclusione sociale di allievi a rischio di esclusione, perché tutti possano costruire il proprio progetto personale e professionale.

2. La Regione istituisce azioni di orientamento tese a favorire all'interno dei percorsi educativi un reale processo di accompagnamento e di sostegno a soggetti con esigenze e problematiche diversificate, perché siano in grado di fare scelte consapevoli.

3. La Regione garantisce il pieno esercizio del diritto della persona all'orientamento con la realizzazione di un modello strutturato, condizione indispensabile per offrire la possibilità di acquisire crediti e di rientro nei percorsi.

Art. 12

Misure di accompagnamento

1. La Regione promuove e sostiene, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, misure di accompagnamento volte alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa, nonché ad agevolare i passaggi tra il Sistema di istruzione ed il Sistema di istruzione e formazione professionale, con particolare riguardo agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.

2. Le modalità ed i criteri per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale, sentiti i soggetti di cui all'art. 4.

Art. 13

Norma transitoria

1. Sono fatti salvi gli atti adottati per la programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale a partire dall'anno scolastico 2011-2012.

Art. 14

Risorse finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con